

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 29489 Anno 2019**

**Presidente: ZAZA CARLO**

**Relatore: CALASELICE BARBARA**

**Data Udienza: 03/04/2019**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**GRILLO GIUSEPPE PIERO nato a Genova il 21/07/1948**

avverso la sentenza del 10/07/2017 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;

udita la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito il difensore, Avv. C. Placanica, per la parte civile, che depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;

udito il difensore dell'imputato, Avv. S. Bagnera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, rilevando anche l'intervenuta prescrizione del reato.



## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha riformato la pronuncia, del Tribunale di Ascoli Piceno, emessa il 14 settembre 2015, con la quale Giuseppe Piero Grillo era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione per il reato di diffamazione, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile, con concessione della provvisoria di euro 50.000,00.

1.1. La Corte territoriale ha rideterminato la pena irrogata, in euro 6.000 di multa, correggendo l'imputazione quanto alla contestazione, inserendo la recidiva specifica, con revoca della sospensione condizionale risultante, per altra pronuncia, dal certificato penale dell'imputato.

1.2. Si contesta all'imputato, nel corso di un comizio, consapevole della registrazione dell'evento, di aver pronunciato nei confronti di Francesco Agatino Battaglia, le frasi *"non vado a mediare con un coglione che va in televisione a dire una cazzata e vuole il contraddittorio. Quando tu parli con un imbecille, uno che vede dall'esterno, due imbecilli che parlano. Non puoi permettere ad un ingegnere dei materiali e neanche ad un ingegnere nucleare, parlo di Battaglia, consulente delle multinazionali, di andare in televisione e dire così, con nonchalance, che a Cernobyl non è morto nessuno. Io ti prendo a calci nel culo e ti sbatto fuori dalla televisione di prendo un avvocato e ti denuncio e ti mando in galera. Quale dialogo, non ne voglio più dialogo"*.

2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, denunciando quattro vizi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per omesso rinvio dell'udienza del 18 giugno 2015, per concomitante impegno professionale del difensore di fiducia dell'imputato.

Il Tribunale aveva respinto la richiesta posto che non erano state indicate le ragioni per le quali, nel processo cui si intendeva partecipare, non fosse possibile la nomina di sostituto, rilevando che non era stato segnalato il concomitante impegno, trascurando il dato che si trattava di rinvio disposto a sette giorni dalla precedente udienza, formulata con istanza che indicava, espressamente, l'impossibilità di designare sostituti. Tra i precedenti impegni del legale, vi era una udienza preliminare presso il Tribunale di Genova, nonché altra udienza camerale presso la medesima sede (Genova), in cui l'istante era l'unico difensore; sicché era sufficiente tale indicazione per giustificare il rinvio.



2.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 51 e 595 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione

Le espressioni utilizzate sono sicuramente offensive, ma sono state pronunciate in un comizio, in prossimità del *referendum* per il nucleare dopo una trasmissione televisiva in cui la parte lesa, inviata dal servizio pubblico per supportare un politico a rappresentare il fronte favorevole all'energia nucleare, aveva espresso parole gravi, oggetto di diritto di critica da parte dell'imputato.

Si deve tenere conto che la scriminante del diritto di critica per operare, deve accompagnarsi alla continenza delle espressioni. Questa, tuttavia, deve essere apprezzata tenendo conto soprattutto del mutamento del linguaggio, ora più disinvolto, più aggressivo, soprattutto nel settore della critica politica derivandone un mutamento della coscienza sociale e della sensibilità. Quindi va solo controllato che la critica non scenda al livello di meri attacchi personali, diretti a colpire sul piano individuale, senz'altro fattispecie non ricorrente nel caso al vaglio.

Nel caso di specie il fatto è vero, le espressioni usate nel corso del comizio sono continenti e si giustificano per i gravi attacchi, attraverso le frasi pronunciate dal Balestra, in una recente trasmissione televisiva; né, dette frasi, si risolvono in meri attacchi personali, risultando perseguito anche l'interesse pubblico alla conoscenza di questioni di rilievo politico nazionale.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva in secondo grado.

La Corte di appello procede ad una correzione ritenendo la recidiva specifica, contestata nel giudizio di primo grado all'udienza del 26 marzo 2015, operando un aumento di pena nell'ambito del calcolo operato, nella misura di un terzo. Tanto osservando che la sentenza di primo grado aveva già considerato la sussistenza dell'aggravante. Il ricorrente assume che, invece, nella pronuncia di primo grado, la recidiva non aveva comportamento alcun aumento. Né tale vizio poteva essere in precedenza censurato, proprio perché il Tribunale, in primo grado, non aveva reputato di aumentare la pena ai sensi dell'art. 99 cod. pen.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell'art. 574 cod. pen. vizio di motivazione sul motivo di appello inerente la concessione e la quantificazione della provvisionale.

La Corte di appello, sul punto, non si è espressa reputando che non vi fosse specifico motivo di appello sull'*an* e sul *quantum* della provvisionale. Il ricorrente deduce che, invece, sebbene non sia stato fatto autonomo motivo di gravame, la

richiesta di revoca o riduzione dell'entità della provvisionale era contenuta nell'atto di appello e, comunque, deduce che la necessità di pronunciare sul punto derivava dalla mera proposizione dell'atto di gravame, avente ad oggetto la condanna alla provvisionale, trattandosi di statuizione in diretta dipendenza dal capo o dal punto penale della sentenza impugnato. Ciò a maggior ragione se si sottolinea che era stata ridotta la pena da detentiva a pecuniaria, senza ridurre l'entità della provvisionale.

3. Risulta trasmessa, a mezzo *fax*, in data 8 marzo, memoria difensiva con la quale si precisa:

1) che la ritenuta recidiva specifica non era stata applicata in primo grado, non risultando, dal dispositivo, alcun aumento a tale titolo, mentre questa è stata considerata solo ai sensi dell'art. 133 cod. pen. per graduare la pena, sicché la difesa, non essendo stata applicata la recidiva, non ha presentato alcun motivo di appello sul punto; in ogni caso si eccepisce la prescrizione, in attuazione della pronuncia delle Sez. U. del 25 ottobre 2018, la cui motivazione non risulta ancora depositata, con la quale si è stabilito che se la recidiva non ha dato luogo ad aumento di pena a tale titolo o a giudizio di comparazione, non rileva ai fini di individuare la pena massima per determinare il tempo necessario a prescrivere. Ne consegue che il reato è prescritto in data 11 novembre 2018;

2) sul rigetto della richiesta di rinvio si deduce che l'istanza era stata reputata irrituale dal primo giudice (trasmessa a mezzo *fax* e via *pec*, nonché depositata in Cancelleria): invece deve essere considerata rituale, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 40187 del 2014); in ogni caso non è richiesto dal legislatore che il concomitante impegno debba essere rilevante solo in caso di processo a carico di detenuti. Si contesta anche la coerenza della motivazione della Corte di appello perché non tiene conto che il rinvio era stato disposto dal primo giudice sette giorni prima e, quindi, dell'impossibilità del difensore di rivedere i propri impegni già *calendarizzati*, comunque evidenziando che non era in condizione di designare sostituto processuale;

3) con il terzo rilievo si riprendono le medesime argomentazioni sul quarto motivo di ricorso, sull'entità della provvisionale. Si insiste nel senso dell'esistenza di un'intima connessione tra l'appello sul punto della responsabilità e il punto della sentenza relativo alla condanna al risarcimento del danno, implicando il primo un esame del giudice del gravame anche della misura della liquidazione del danno, pur in assenza di specifico motivo.



4. Risulta depositata, il 13 marzo 2019, memoria dello stesso contenuto di quella trasmessa con *fax*, con la quale si insiste per la intervenuta prescrizione del reato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Osserva la Corte che il ricorso non è manifestamente infondato e che, dunque, **deve essere rilevata, agli effetti penali, l'intervenuta prescrizione del reato ascritto all'imputato.** Per contro, **agli effetti civili, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.**

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Rispetto alla incontestata sintesi dei motivi di appello, si osserva che l'ordinanza di rigetto da parte del giudice di primo grado non risulta appellata, né oggetto del presente ricorso per cassazione che, censura, esclusivamente, la motivazione della Corte di appello.

L'eccezione proposta è fuori fuoco, posto che trascura del tutto che l'ordinanza della Corte territoriale aveva valorizzato, al fine di escludere l'assolutezza dell'impedimento fatto valere dal difensore, per concomitanti impegni professionali, che i procedimenti in altre sedi ai quali il legale aveva documentato di dover presenziare, non solo non fossero relativi a processi a carico di imputati detenuti, ma anche relativi a reati prossimi alla prescrizione o, comunque, urgenti e tali, dunque, da richiedere la personale presenza del difensore, non anche di un sostituto. La Corte territoriale, peraltro, ha attribuito centrale valenza alla mancata indicazione, nell'istanza di rinvio, delle ragioni per le quali, nel processo a carico dell'odierno imputato, il difensore non potesse essere sostituito.

Sicché la censura, che si concentra sull'estrema brevità del rinvio, disposto dal giudice, che aveva determinato il legale dell'imputato a proporre istanza di rinvio per concomitante impegno professionale, stante l'impossibilità di organizzare diversamente i propri impegni, non è specifica. Questa non si confronta, espressamente, con il complessivo contenuto della motivazione della Corte di appello che si censura.

2.1. Il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento.

Le espressioni utilizzate sono indicate come offensive anche nel ricorso. Si assume che le frasi devono essere scriminate perché pronunciate nel corso di un



comizio ed in risposta ad affermazioni, rese dalla stessa parte lesa, nei giorni immediatamente precedenti al comizio medesimo, durante una trasmissione televisiva, dunque giustificate dall'esigenza del politico di rappresentare il fronte contrario all'energia nucleare, in risposta ad espressioni gravi, a favore del nucleare enunciate dal Battaglia, per tale ragione oggetto di aspra critica da parte dell'imputato.

Sul punto si osserva, quanto al canone della continenza che la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati, in riferimento alle scriminanti del diritto di critica e di cronaca, in ordine ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, individuati in quello sociale all'informazione ed alla critica, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato. Si è notato che una delle ragioni fondanti dell'esclusione della antigiuridicità della condotta, lesiva dell'altrui reputazione, viene individuata proprio nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell'attitudine dell'informazione *a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (ex multis, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789; Sez. 5, n. 2092 del 30/11/2018, Di Mambro non mass.)*.

Con riferimento al diritto di critica, il rispetto del principio di verità presenta aspetti peculiari, posto che la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, non può per definizione, essere rigorosamente obiettiva ed asettica (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, dep. 2017, Volpe, Rv. 270284; Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014, dep. 2015, Caldarola) purché sia, comunque, rispettato il necessario requisito della verità del fatto storico, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola).

Nella delineata prospettiva, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifichi nell'esercizio del diritto di critica, va comunque, temperato con i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. sicché qualora esso si concretizzi nell'attribuire anche la circostanza vera è, comunque, necessario che siffatto riferimento si inserisca in un contesto in cui sia necessario e pertinente (Sez. 5, n.475 del 02/07/2014, dep. 2015, Giorgio, Rv. 262167) e non sia soggettivamente interpretato.

Tale indirizzo risulta conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui l'incriminazione della diffamazione, intesa quale interferenza rispetto alla libertà di espressione, si pone in contrasto con l'art. 10

della Carta EDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi, ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica". In riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio della *verità del fatto narrato*, in base al quale è *giustificabile* (per il diritto interno *scriminata*) la divulgazione lesiva dell'onore e reputazione, distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e quelle contenenti giudizi di valore (cfr. la nota pronuncia CEDU, Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, in tema di diritto di critica e diritto di cronaca, che evidenzia come lo scritto si debba basare su un nucleo fattuale, veritiero e controllabile, sufficiente per poter trarre il giudizio di valore; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio negativo è gratuito, cioè ingiustificato, quindi diffamatorio).

Ciò posto, si osserva che ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764), sempre che sussista un rapporto di leale confronto tra l'opinione critica ed il fatto che la genera. Il limite all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, rappresentato dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico, abbia a fondamento un fatto comunque veritiero e che, in ogni caso, non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, Rv. 250218). Quanto al profilo della continenza, dunque, va rilevato che necessario, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, è il complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta, al fine di verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione (Sez. 5, n. 4853 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269093). Tale requisito, quale elemento costitutivo del diritto di critica, attiene alla forma comunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenuto di quanto comunicato che, nel complesso, può essere anche fondato e veridico (Sez. 5, n.18170 del 09/03/2015, Rv. 263460, N. 36602 del 2010 Rv. 248432).

Nel caso di specie il fatto è veridico, di interesse pubblico, tuttavia le espressioni usate sono offensive in quanto, pur rispondendo alle frasi pronunciate dal Balestra, stante l'esigenza di porre l'opinione pubblica a conoscenza di tale censurato orientamento, si sono sostanziate, almeno per una parte, in attacchi personali.



2.3. Il terzo motivo è fondato e deve essere analizzato onde verificare, per quanto si dirà, l'eventuale prescrizione del reato.

La Corte territoriale, pur ritenendo la contestazione della recidiva specifica (per essere stata precisata l'imputazione, nel giudizio di primo grado all'udienza del 26 marzo 2015) non ha tenuto conto che, nella pronuncia appellata, la recidiva non aveva comportato alcun aumento di pena, né era stata oggetto del giudizio di bilanciamento. Sicché anche alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, 25 ottobre 2018, ricorrente S.F., che ha affermato il principio di diritto secondo il quale *la valorizzazione dei precedenti penali, per la negazione delle attenuanti generiche, non implica il riconoscimento della recidiva, in assenza di aumento della pena a tale titolo, o di giudizio di comparazione...; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato*), posto che la recidiva viene valutata dal primo giudice, soltanto ai sensi dell'art. 133 cod. pen., onde determinare l'entità della pena da irrogare in concreto, non se ne può tenere conto, ai fini di determinare il tempo necessario a prescrivere.

2.4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello, sul punto, non si è espressa reputando che non vi fosse specifico motivo di appello sull'*an* e sul *quantum* della provvisionale. Il ricorrente deduce che, invece, sebbene non sia stato fatto autonomo motivo di gravame, la richiesta di revoca o riduzione dell'entità della provvisionale era contenuta nell'atto di appello e, comunque, deduce che la necessità di pronunciare sul punto derivava dalla mera proposizione dell'atto di gravame, trattandosi di statuizione in diretta dipendenza dal capo o dal punto penale della sentenza impugnata.

Osserva questa Corte che la statuizione adottata a favore della parte civile, risulta oggetto di richiesta prospettata alla Corte di appello, nei motivi di gravame, in forma del tutto generica.

L'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi può essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193; Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017, Criscuolo, Rv. 270799).

3. A fronte della rilevata non manifesta infondatezza del ricorso proposto, deve essere pronunciata l'estinzione del reato ascritto all'imputato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per prescrizione.



3.1. E' principio affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 5, n. 2334 del 18/11/2015, dep. 2016, Rodomonte, Rv. 266414, Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014, dep. 2015, Tiberi, Rv. 262568; Sez. 3, n. 43431 del 17/06/2014, Fonti, Rv. 260976) che va senz'altro condiviso, quello secondo il quale l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento, senza rinvio, della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato, pur quando con il ricorso per cassazione siano state proposte plurime doglianze e risultino non inammissibili soltanto quelle inerenti al trattamento sanzionatorio.

Nel caso di specie il delitto contestato all'imputato, tenuto conto della pena edittale massima prevista, dell'intervento tempestivo di una causa interruttiva del termine di prescrizione (sentenza di primo grado, artt. 157 e 160 cod. pen.) è pari ad anni sei, aumentato ad anni sette mesi sei, non risultando computabile, per le precisazioni sopra svolte, la contestata recidiva, ritenuta dal giudice di primo grado soltanto ai fini di determinare l'entità della pena ex art. 133 cod. pen.

A tale termine (spirato il 11 novembre 2018), vanno aggiunti 91 giorni di sospensione del corso della prescrizione, per rinvio del processo di appello, stante l'adesione dei difensori all'astensione di categoria, che ha comportato il rinvio dell'udienza dal 10 aprile 2017 al 10 luglio 2017. Sicché, alla data odierna, il detto termine massimo è già spirato (il 10 febbraio 2019).

E' appena il caso di rilevare che non trova, nel caso al vaglio, applicazione la sospensione del corso della prescrizione, prevista dal d. l. n. 189 del 17 ottobre 2016, il quale all'art. 49 commi 6,7 e 9, indica i Comuni interessati dal sisma del centro Italia, in relazione ai quali opera la disposta sospensione *ex lege*, indicandoli espressamente, negli Allegati 1 e 2 al citato decreto.

In particolare, dall'esame degli atti, risulta che la Corte di appello di Ancona, ove il procedimento risulta trasmesso prima del sisma (in quanto iscritto il 15 aprile del 2016, a fronte della data dell'evento tellurico, 24 agosto 2016) si trova in un comune non ricompreso negli Allegati 1 e 2, che elencano quelli interessati dalla prevista sospensione *ex lege* dei termini di prescrizione. In ogni caso si osserva che le parti (imputato e parte civile) non risiedono in alcuno dei Comuni interessati, per i quali opera la disposta sospensione (come previsto dal citato art. 49, comma 7, d.l. cit.), risultando l'imputato residente a Genova e la parte civile a Filottrano.

4. Per tutto quanto sin qui esposto, si impone l'annullamento agli effetti penali della pronuncia impugnata, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione del reato, nonché il rigetto del ricorso, agli effetti civili e la condanna dell'imputato, secondo il principio della soccombenza, delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

**Pqm**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso, il 3/04/2019

Il consigliere estensore

Barbara Calaselice



Il Presidente

Carlo Zaza



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
V SEZIONE PENALE